

N. 7597 di repertorio N. 5715 di raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del
mese di luglio

24 = 7 = 2019

In Pavia, nel mio studio in via Sant'Agostino
numero 8.

Avanti a me dottor Francesco Gallotti, notaio
residente in Pavia ed iscritto al Collegio Notarile
di Pavia, alle ore quindici.

È COMPARSO

Il signor **MAJOCCHI ANTONIO**, nato a Pavia il giorno
17 novembre 1967, ivi residente in Via Chiozzo n.
44, il quale interviene al presente atto non in
proprio, ma quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione della società

**"PARCO TECNICO SCIENTIFICO DI PAVIA SOCIETÀ
CONSORTILE A R.L."** con sede in Pavia, via Taramelli
n. 24, con capitale sociale di Euro euro 111.427,17
(centoundicimila quattrocentoventisette virgola
diciassette), interamente versato, società con
unico socio, costituita in Italia, iscritta al
Registro delle Imprese di Pavia, con numero di
iscrizione, codice fiscale e partita iva
02197390186.

Persona della cui identità personale io Notaio sono
certo, che conviene quanto segue.

PREMESSO

che il comparso mi dichiara essere stata indetta
per oggi, in questo luogo ed ora, con messaggi di
posta elettronica certificata spediti conformemente
a legge e statuto il giorno 8 luglio 2019,
l'assemblea della predetta società per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Trasformazione della società in società
lucrativa a responsabilità limitata.
2. Approvazione del nuovo testo di statuto
3. Delibere connesse e conseguenti.

CIÒ PREMESSO

Il comparso chiede a me Notaio di far risultare, da
questo pubblico verbale, lo svolgimento
dell'assemblea e le assunte deliberazioni.

Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto che
l'assemblea si svolge come segue.

Assume la Presidenza dell'adunanza il comparso ai
sensi dello statuto sociale ed esso, con il
consenso dell'assemblea, chiama me Notaio a fungere
da segretario.

REGISTRATO A PAVIA

Il 30/07/2019

al n.3238 serie 1T

Euro 200,00

REGISTRO IMPRESE

DI PAVIA

Iscritto

in data 30 luglio 2019

Il Presidente dell'adunanza constatata:

- che è presente il socio unico UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA, per delega in capo a MOISELLO Anna Maria, nata a Pavia il giorno 24 marzo 1965, al presente atto autorizzato in forza di verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Università in data 26 marzo 2019 n. 105/2019, rep. n. 105/2019, prot n. 40871 del 27 marzo 2019, dichiarando lo stesso che la decisione è stata comunicata alla Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 3 aprile 2019 con nota prot. n. 44357, e che detti enti, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del citato D. lgs. 175/16, non hanno nei termini notificato opposizioni;
- che è quindi presente o rappresentato l'intero capitale sociale;
- la delega, constatata regolare, viene acquisita agli atti sociali;
- che è presente l'organo amministrativo in persona di esso Presidente, assenti giustificati i consiglieri Stefano Ramat, Ida Genta, Matteo Dellacasa e Daniele Dondi;
- che è presente, collegato via telefono il Revisore Unico dottor Fausto Fracchia;
- che il collegamento mediante mezzi di telecomunicazione è realizzato in modo che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Dichiara quindi che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita ai sensi di legge e di statuto per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno che passa quindi a trattare.

Affrontando il primo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda anzitutto ai presenti il procedimento che ha portato al recesso dalla società dei soci Camera di Commercio di Pavia, Comune di Pavia e Provincia di Pavia, conclusosi con la piena efficacia della delibera di riduzione del capitale assunta il 22 marzo 2019 e verbalizzata con mio atto in pari data n.ri 7361/5532 di rep. registrato a Pavia il 29 marzo 2019 al n. 4790/1T e iscritto al Registro delle Imprese di Pavia il 27 marzo 2019 al prot. 9447/2019 del 26 marzo 2019.

Il Presidente conferma che nessuna opposizione è stata nei termini fatta da creditori della società

così che la menzionata delibera di riduzione del capitale ha avuto piena efficacia ai sensi dell'art. 2482 c.c.

Il Presidente evidenzia quindi come la società, essendo divenuta unipersonale, non può continuare ad operare come società consortile, pena il rischio di scioglimento.

Il Presidente quindi, a nome dell'intero Consiglio, propone al socio, ad evitare l'altrimenti probabile scioglimento, la trasformazione della società in società lucrativa, proponendo l'adozione della forma della società a responsabilità limitata attribuendo all'unico socio ai sensi di legge tutte le quote di partecipazione al capitale, in modo quindi proporzionale rispetto all'attuale partecipazione.

Evidenzia come in detta sede si renderà necessario mutare l'oggetto della società, che passerà dall'essere un oggetto consortile ad essere un oggetto lucrativo, dando lettura del nuovo testo proposto.

Il Presidente richiama quindi la relazione predisposta dagli Amministratori ai sensi dell'art. 2500-septies c.c., attestando l'avvenuto deposito della stessa presso la sede della società in data 13 giugno 2019.

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo testo di statuto del quale propone l'adozione, precisando che lo stesso è stato redatto al fine di rispettare, tra l'altro, il disposto del D. Lgs. 175/2016 (c.d. Legge Madia).

Il testo del nuovo statuto letto dal presidente è quello che, sottoscritto dal comparso e da me notaio, si allega al presente atto sotto la **lettera A)**.

Il Presidente evidenzia infine come non sia necessario predisporre una perizia di stima sul patrimonio della società trasformanda, essendo già il patrimonio della stessa formato in ottemperanza alle norme delle società di capitali in tema di formazione del capitale.

Il Presidente fa presente inoltre che la deliberazione è destinata ad acquisire efficacia, secondo il combinato disposto degli artt. 2500 e 2500 novies, decorsi sessanta giorni dall'iscrizione della delibera di trasformazione nel Registro delle Imprese, salve le sospensioni di legge del suddetto termine, salvo che entro tale termine i creditori sociali facciano opposizione.

Il Presidente invita pertanto il socio unico a

deliberare in merito.

Dopo ampia discussione, l'assemblea, con il voto favorevole dell'unico socio

delibera

1) di trasformare la società in società lucrativa a responsabilità limitata adottando la denominazione di **"Parco Tecnico Scientifico di Pavia s.r.l."**

2) di modificare contestualmente l'oggetto della società, adottando il seguente:

"La società ha per oggetto le seguenti attività: la prestazione di servizi a favore di imprese di carattere innovativo operanti nella provincia di Pavia, orientata a favorire lo sviluppo di un tessuto imprenditoriale sensibile alle innovazioni scientifiche e tecnologiche, oltre che disponibile a interagire con la comunità scientifica dell'Ateneo pavese.

Essa potrà inoltre compiere, nei limiti previsti dalla legge, qualsiasi attività strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

Le attività che la legge riserva ad intermediari finanziari qualificati potranno essere svolte in via non prevalente e solo se strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale e non intraprese nei confronti del pubblico.";

3) di confermare che la società avrà sede in Pavia, all'indirizzo che ai soli fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese prevista all'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile viene confermato in via Taramelli n. 24;

4) di confermare che la società avrà il capitale di euro 111.427,17 (centoundicimila quattrocentoventisette virgola diciassette), diviso in quote ai sensi di legge, dando atto che lo stesso è attualmente sottoscritto interamente dal socio unico **"UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA"** con sede in Pavia, Corso Strada Nuova n. 65, codice fiscale 80007270186, partita iva 00462870189;

5) di confermare:

- che il capitale come sopra determinato è interamente liberato e che è corrisponde all'attuale capitale della trasformanda società, quale risultante dai bilanci redatti ai sensi di legge e che per tale motivo non occorre alcuna perizia di valutazione dello stesso;

- che l'intero capitale è assegnato al socio unico Università degli Studi di Pavia;

6) di confermare la durata della società al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta);

7) di approvare il nuovo statuto della società nel

testo che è stato sopra allegato alla lettera A), per formare parte integrante e sostanziale;

8) di confermare che gli esercizi sociali si chiudano al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e che il primo esercizio successivo alla trasformazione si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove);

9) di confermare, per quanto possa occorrere, che, fino a diversa decisione dei soci, la società continuerà ad essere amministrata, conformemente all'allegato statuto, da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, confermando la nomina degli stessi nella attuale scadenza e confermando ogni potere come oggi attribuito al Consiglio di Amministrazione;

10) di confermare per quanto possa occorrere che la società abbia un revisore unico nella persona del sopra generalizzato dott. Fausto Fracchia, confermando allo stesso i compiti come oggi assegnati;

11) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte di carattere non sostanziale utili all'iscrizione presso il Registro delle Imprese;

12) di autorizzare la voltura di tutti i cespiti attivi e passivi intestati alla società alla nuova denominazione, con esonero dei competenti Uffici da responsabilità, dando atto a tal fine che la società non è intestataria di beni immobili, di mobili registrati o di partecipazioni in altri enti o società;

13) di dare atto che gli effetti della presente trasformazione decorreranno ai sensi dell'articolo 2500-novies c.c. e quindi decorsi sessanta giorni dall'iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle Imprese, salve le sospensioni di legge del suddetto termine, senza che entro tale termine i creditori sociali abbiano fatto opposizione, precisando che agli effetti fiscali la trasformazione avviene a valori contabili.

Null'altro essendovi a deliberare la seduta è tolta alle ore quindici e minuti venti.

Ho letto questo atto e l'allegato statuto al comparso che li approva e con me li sottoscrive alle ore quindici e minuti trenta.

Dattiloscritto da persona di fiducia e da me completato a mano su tre fogli per dieci facciate e

parte di questa.

F.to: Antonio Majocchi

F.to: Francesco Gallotti Notaio

Allegato "A" all'atto n. 7597/5715 di repertorio.

STATUTO DELLA SOCIETÀ

"Parco Tecnico Scientifico di Pavia s.r.l."

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"Parco Tecnico Scientifico di Pavia s.r.l."

o, in forma abbreviata, anche solo con l'acronimo "P.T.S. Pavia s.r.l.".

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Pavia.

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze, uffici, in Italia ed all'estero.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune è deciso dai soci senza che ciò comporti modifica dello statuto e la relativa pubblicità sarà attuata dagli amministratori come per legge.

Art. 3 - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività: la prestazione di servizi a favore di imprese di carattere innovativo operanti nella provincia di Pavia, orientata a favorire lo sviluppo di un tessuto imprenditoriale sensibile alle innovazioni scientifiche e tecnologiche, oltre che disponibile a interagire con la comunità scientifica dell'Ateneo pavese.

Essa potrà inoltre compiere, nei limiti previsti dalla legge, qualsiasi attività strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

Le attività che la legge riserva ad intermediari finanziari qualificati potranno essere svolte in via non prevalente e solo se strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale e non intraprese nei confronti del pubblico.

Art. 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta).

CAPITALE - OPERAZIONI SUL CAPITALE - QUOTE

Art. 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 111.427,17 (centoundicimilaquattrocentoventisette virgola diciassette) diviso in quote ai sensi di legge.

Per le decisioni di aumento e riduzione del

capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, comprese la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, i beni in natura ed i crediti.

La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione, il conferimento deve farsi in denaro.

Nel caso di conferimento d'opera o di servizio di cui all'articolo 2464 codice civile, che dovranno essere garantiti da polizza assicurativa o fideiussione bancaria, è consentita al socio la facoltà di sostituire la polizza o la fideiussione con corrispettiva cauzione.

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione ai soci di determinate attività sociali o di partecipazioni in altre società.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Art. 6 - Versamenti e finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti con o senza obbligo di rimborso, nell'ambito e nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta del risparmio presso i soci. Si applica comunque l'articolo 2467 codice civile.

Art. 7 - Diritto di opzione e sua esclusione

In caso di decisione di aumentare il capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo ai sensi dell'articolo 2481 bis codice civile.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere anche attuati sia mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, sia mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione ai soci in modo non proporzionale alle rispettive partecipazioni, sia mediante offerta di partecipazioni da liberare in natura.

In tutti i predetti casi spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Art. 8 - Diritti sociali

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art. 9 - Quote e loro circolazione

1. Ogni quota è divisibile e cedibile anche parzialmente, nel rispetto del presente statuto. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte. In caso di trasferimento per atto tra vivi, dovranno essere rispettate le disposizioni dell'articolo 2470 codice civile.

Art. 10 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, del o dei componenti dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti reciproci e con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese o in mancanza quello comunicato alla società con raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata.

Art. 11 - Recesso e liquidazione della quota

Il diritto di recesso spetta ai soci esclusivamente nei casi inderogabili previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata.

La raccomandata o il messaggio devono essere inviati entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese della decisione che legittima il recesso o, se non prevista l'iscrizione, dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. La raccomandata o il messaggio devono indicare le generalità del socio recedente ed il suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dal termine di cui al quinto comma di questo articolo, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La liquidazione della quota avverrà ai sensi

dell'articolo 2473 codice civile.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 12 - Materie riservate alla competenza dei soci

I soci decidono, con le modalità di cui ai successivi articoli:

- a) sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e in particolare dagli articoli- 2479 comma secondo e 2484 numero 6);
- b) sulle materie riservate alla loro competenza dal presente statuto;
- c) sugli argomenti che, fermi gli eventuali limiti inderogabili di legge, uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione;
- d) sulla nomina dei liquidatori e sui criteri di svolgimento della liquidazione;
- e) sulla cessione a terzi a qualsiasi titolo, sia in proprietà che in godimento, dell'azienda sociale o di rami della stessa;
- f) sulla proposta di ammissione a procedure concorsuali.

In deroga al disposto dell'articolo 2465 secondo comma codice civile, non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

Art. 13 - Modalità della decisione.

Tutte le decisioni dei soci devono inderogabilmente essere adottate con deliberazione assembleare ai sensi degli articoli successivi.

DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Art. 14 - Diritto di voto e di intervento

Hanno diritto di voto e di intervento in assemblea i soci che risultano iscritti nel Registro delle Imprese alla data di svolgimento dell'assemblea.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci. La stessa disposizione si applica al socio la cui polizza assicurativa o fideiussione bancaria siano scadute o divengano inefficaci, salva la facoltà di cui all'articolo 2466 ultimo comma codice civile.

Art. 15 - Assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo

amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo di cui all'art. 2477 c.c., se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'Organo Amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è però ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione dovrà essere effettuata con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta spedizione o ricevimento prima dei suddetti termini.

L'avviso dovrà essere fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese o al rispettivo numero di fax o indirizzo di posta elettronica comunicati per iscritto alla società.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Art. 16 - Assemblea totalitaria

In mancanza delle formalità suddette, la deliberazione si intende regolarmente adottata quando:

- a) è rappresentato l'intero capitale sociale;
- b) tutti gli amministratori e il o i componenti

effettivi dell'organo di controllo sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione;

c) nessuno dei presenti (soci, amministratori e componente / componenti effettivi dell'organo di controllo) si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 17 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, se nominati, o, in loro mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria):

- i luoghi eventualmente audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire (in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto un foglio delle presenze) ovvero

- la possibilità per il socio di collegarsi a sua cura e spese agli altri partecipanti alla riunione

e al Presidente con mezzi audio / video idonei a garantire le condizioni di cui ai precedenti punti, indicandone le modalità.

Art. 18 - Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

È ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Art. 19 - Maggioranze

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvo quanto infra precisato.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dall'art. 2479 c.c. e dal numero 6) dell'articolo 2484 c.c., l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni inderogabili di legge o altre disposizioni del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

Art. 20 - Verbale

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale, abbia o meno la forma notarile, deve essere redatto ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

Art. 21 - Amministrazione

La società è, di norma, amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze.

L'assemblea della società potrà, nel rispetto e con le formalità previste della normativa tempo

per tempo vigente, disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, compreso il Presidente.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non possono essere nominati Amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile.

Non si applica agli amministratori, salvo diversa decisione dei soci, il divieto di concorrenza di cui all' articolo 2390 c.c.

Art. 22 - Durata della carica, revoca, cessazione.

1. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina e sono rieleggibili.

2. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile.

3. Salvo il disposto del comma successivo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori o tutti gli amministratori, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2385 e 2386 del codice civile. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile.

Qualora, per dimissioni o per altre cause, vengano a mancare due o più amministratori tutti gli amministratori si intendono dimissionari.

Gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e decadono dalla carica a seguito dell'accettazione di questi ultimi.

Ai sensi dell'art 11 comma 4 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, successive modifiche e integrazioni, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Art. 23 - Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

E' esclusa la possibilità di nominare un Vice

Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate inderogabilmente in forma collegiale con apposita deliberazione.

Art. 24 - Delibere collegiali

Il presidente, o in caso di suo impedimento il consigliere più anziano d'età, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Il Consiglio è convocato tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da parte della maggioranza dei suoi membri.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e al / ai componenti effettivi dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell' adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed il / i componenti effettivi dell'organo di controllo, se nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle condizioni sopra previste dal precedente articolo che regola il funzionamento dell'assemblea dei soci e delle quali si darà atto nei relativi verbali.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 25 - Poteri di gestione e deleghe

All'organo amministrativo è affidata la gestione della società.

A tal fine l'organo amministrativo potrà compiere

tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge, il presente statuto o la delibera di nomina riservano espressamente ai soci. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dagli articoli 2381 e 2475 ultimo comma c.c., può nominare un amministratore delegato fissandone le attribuzioni e i poteri anche di rappresentanza, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. Si applica in quanto compatibile l'art. 2381 c.c..

Art. 26 - Rappresentanza

Ferma restando nei rapporti interni e a pena del risarcimento dei danni, la necessità della preventiva decisione da parte dell'organo legittimato a decidere ai sensi del presente statuto, la rappresentanza della società spetta:

a) se nominato un amministratore unico, ad esso amministratore;

b) se nominato un Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente al suo Presidente e, se nominato e nei limiti risultanti dalla nomina, a ciascun Amministratore delegato;

Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non è un amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Art. 27 - Compenso degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina, nell'ambito dell'ammontare complessivo eventualmente stabilito dai soci.

Ai sensi dell'art 11 comma 9 del D. Lgs. 175/2016 e' fatto in ogni caso divieto di corrispondere gettoni

di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

ORGANO DI CONTROLLO, REVISIONE LEGALE DEI CONTI E BILANCIO

Art. 28 - Organo di controllo e revisore legale dei conti

E' obbligatoria, nel rispetto del D. Lgs. 175/2016 ss. mm. ii., la nomina dell'Organo di controllo o del Revisore.

Spetta ai soci, in sede di nomina dell'Organo di controllo o del Revisore, decidere:

a) se l'organo di controllo sia costituito da un solo membro effettivo o se invece sia un organo collegiale (Collegio Sindacale); in tale secondo caso, per la composizione e il funzionamento dell'Organo di controllo (Collegio Sindacale) si applicheranno le norme dettate in tema di società per azioni;

b) se attribuire la Revisione legale dei conti all'Organo di controllo (monocratico o collegiale) o a un Revisore (persona fisica o società di revisione).

In mancanza di diversa decisione dei soci:

- ove nominato l'Organo di controllo esso e' costituito da un solo membro effettivo;

- ove nominato l'Organo di controllo, la Revisione legale dei conti e' esercitata dallo stesso.

Si applicano, ove compatibili e ove non altrimenti derogate, le corrispondenti norme del Codice Civile e le altre vigenti disposizioni in materia.

Le riunioni del collegio sindacale, ove nominato, possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le garanzie e le modalità previste in tema di assemblea dei soci.

Il o i sindaci e il Revisore scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione del o dei sindaci o del Revisore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

I soci potranno, anche individualmente, esercitare il diritto di controllo sulla gestione sociale, ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c.

Art. 29 - Requisiti, durata, cessazione

Per la composizione, durata, cessazione, sostituzione, cause di ineligibilità e di decadenza, compensi del o dei membri dell'organo di controllo e del Revisore si applica la vigente

normativa in materia.

Art. 30 - Esercizi sociali e Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dai soci. L'assemblea deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nei casi e con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2364 c.c. il termine di cui al comma precedente potrà essere sostituito da quello di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio deve essere presentato dall'Organo Amministrativo ai soci, nel rispetto dell'art. 2478-bis e delle norme ivi richiamate, mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata da un amministratore e corredata dalle relazioni prescritte dalla legge, almeno 15 (quindici) giorni prima della assemblea convocata per approvarlo.

SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Organi sociali

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società'.

Art. 32 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori, deliberando sugli argomenti di cui all'art. 2487 comma 1 lettere a), b) e c) del c.c..

Salva diversa decisione dei soci in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Art. 33 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle attinenti alla validità delle delibere assembleari, dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di

quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, scelti tra gli iscritti all'Ordine Avvocati o al Collegio Notarile o all'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società.

Gli arbitri saranno nominati come segue:

- uno dal Presidente dell'Ordine Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società;
- uno dal Presidente Ordine avvocati del luogo ove ha sede la società;
- uno, con funzioni di presidente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

Tali soggetti dovranno provvedere alla nomina entro 20 (venti) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui alcuno di essi non proceda alla nomina nel termine previsto, la stessa sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà nel Comune ove ha sede il Tribunale nel cui distretto ha sede la società.

Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla ultima accettazione degli arbitri, ove non siano necessarie attività istruttorie ed entro 180 (cento ottanta) giorni da tale termine, ove siano necessarie attività istruttorie.

Il Collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto, secondo la procedura prevista dal regolamento arbitrale nazionale della Camera Arbitrale di Milano, ove qui non derogata.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e componente/componenti dell'organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. In tale caso la clausola è vincolante per costoro a seguito dell'accettazione dell'incarico.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale

sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 34 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto la società è regolata dalle attinenti norme del Codice Civile e dalle altre norme in materia.

Pavia, li 24 (ventiquattro) luglio 2019
(duemiladiciannove)

F.to: Antonio Majocchi

F.to: Francesco Gallotti Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo nei miei atti.

Pavia, li 30 (trenta) luglio 2019
(duemiladiciannove)

Notaio Francesco Gallotti